



COMUNE DI BALLAO

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE : Amministratori\Ufficio del Sindaco

Responsabile: Cubeddu Severino

ORDINANZA N. 2

in data 24/03/2020

OGGETTO:

DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E DI QUALUNQUE ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE SUL TERRITORIO COMUNALE



COMUNE DI BALLAO

Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Sud Sardegna) ~ Tel.070/957319 ~ Fax **070/957187** C.F.
n.80001950924 ~ P.IVA n.00540180924 ~ c/c p. n.16649097

www.comune.ballao.ca.it ~ e-mail: protocolloballao@tiscali.it~PEC: protocolloballao@servizipostacert.it

Ordinanza n. 2 del 24/03/2020

OGGETTO:	DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E DI QUALUNQUE ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE SUL TERRITORIO COMUNALE
----------	--

IL SINDACO

ATTESO che in tutto il territorio nazionale è in corso uno stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020

RICHIAMATI i conseguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nonché tutti i provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti a seguito dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, e in particolare l'ultimo DPCM del 22/03/2020

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica che denota un concreto e attuale pericolo di alta diffusività del virus con meccanismi di trasmissione ancora non chiari, da cui non è esclusa la trasmissione conseguente a contatti interumani non diretti

ATTESO che in data 16.10.2019 nel territorio del Comune di San Nicolò Gerrei è stato accertato dalla autorità sanitaria l'insorgenza di contagi da COVID-19;

DATO ATTO che con Ordinanza n. 1 del 19/03/2020 è stato attivato il COC nel Comune di Ballo, in considerazione del concreto pericolo di estensione del contagio alla popolazione residente;

CONSIDERATO il costante incremento dei casi di contagio su tutto il territorio nazionale e regionale anche in territori vicini

CONSIDERATO che nei mercati all'aperto, per la natura dell'attività, non è possibile attuare misure idonee a evitare assembramenti e a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

CONSIDERATO inoltre che qualunque attività svolta in forma ambulante o itinerante per sua natura comporta una continua interazione con popolazione di centri diversi e la potenziale esposizione anche

a soggetti ad alto rischio o sottoposti a misure di quarantena, data l'estrema vicinanza tra luogo di vendita e residenze dei clienti connaturato alla attività in questione e la conseguente impossibilità di un efficace controllo puntuale sulla popolazione e sull'attività, aggravata dalla inconoscibilità da parte dell'esercente di eventuali misure restrittive applicate ai clienti.

VALUTATA pertanto la concretezza del pericolo di trasmissione e di veicolazione dell'epidemia causata da tale tipo di attività tra centri e popolazioni diversi, anche distanti tra loro, e la gravità del pericolo per la salute della popolazione

RITENUTO opportuno, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, adottare un provvedimento di divieto di svolgimento del mercato settimanale e di qualunque attività in forma ambulante, comprese quelle di tipo itinerante, fino alla data di vigenza del DPCM del 22/03/2020, attualmente il 3 aprile 2020

RICHIAMATO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

1. **IL DIVIETO** di svolgimento del mercato settimanale e di qualunque attività in forma ambulante o itinerante sul territorio comunale, fino alla data di vigenza del DPCM del 22/03/2020, attualmente il 3 aprile 2020, salvo proroghe

DISPONE

CHE copia della presente sia pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

CHE copia della presente sia trasmessa a:

1. Sig. Prefetto UTG di Cagliari;
2. Comando Compagnia San Vito;
3. Comando Stazione dei Carabinieri di Armungia;
4. Comando Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Gerrei;
5. Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera;
6. Comando della Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente ordinanza si procederà, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale oltre che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Ballao, 24/03/2020

IL SINDACO

(Rag. Cubeddu Severino)